TI_GERICHTE 10.2002.148 vom 29. Januar 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-01-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2002.148

FR: TI_GERICHTE 10.2002.148 du 29 janvier 2003

IT: TI_GERICHTE 10.2002.148 del 29 gennaio 2003

Volltext

Incarto n.10.2002.148/AMM

DAP 1540/1995

Bellinzona

29 gennaio 2003

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire nel procedimento penale a carico di

_____ _____,_____._____.1968, di _____ e _____ n. _____, nato a _____, cittadino albanese, _____ _____, _____ _____, _____, coniugato, pompiere

siccome

ritenuto colpevole di violazione della legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri, falsità in certificati e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti;

fatti avvenuti il 16 e il 17 settembre 1995 a _____ e _____;

reati previsti dagli art. 23 cpv. 1 LDDS, 252 CP e 19a n. 1 LStup;

richiamato il decreto d■accusa DAP _____ del Procuratore pubblico Jacques Ducry ■ passato in giudicato il 5 ottobre 1995 ■ con cui è stata proposta la condanna

alla pena di 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni,all'espulsione dal territorio svizzero per il periodo di 3 anni da espiare,alla confisca e alla distruzione di 4 gr. di haschisch sequestrati all'accusato il 17 settembre 1995,al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

visti la domanda del 10 aprile 1996 presentata dall'Ufficio federale dei rifugiati, sezione partenze e soggiorni, intesa all'annullamento della segnalazione "RIPOL" per l'esecuzione dell'espulsione;

la lettera del 12 aprile 1996 con cui il Procuratore pubblico ha formulato preavviso favorevole alla richiesta;

il decreto del 24 aprile 1996 con cui il Pretore della giurisdizione di _____ Sud ha disposto la sospensione dell'espulsione;

considerato che per l'art. 73 n. 1 CP la pena si prescrive in cinque anni se si tratta di una pena detentiva non superiore a un anno;

che la prescrizione della pena principale comporta anche la prescrizione delle pene accessorie (art. 73 n. 2 CP), fra cui l'espulsione (art. 55 CP);

che secondo l'art. 75 n. 2 CP la prescrizione è interrotta dall'esecuzione della pena e da qualunque atto diretto all'esecuzione stessa, compiuto dall'autorità che ne è incaricata;

che dopo il decreto di sospensione dell'espulsione emanato dal Pretore il 24 aprile 1996 non è stato compiuto nessun atto interruttivo della prescrizione nel senso dell'art. 75 n. 2 CP;

che il decreto appena citato non rientra altresì nel novero degli eventi sospensivi della prescrizione a norma dell'art. 75 n. 1 CP;

che, dato quanto precede, la pena dell'espulsione decisa nei confronti dell'accusato il 18 settembre 1995 è da considerarsi estinta per prescrizione cinque anni dopo l'ultimo atto interruttivo, ossia il 25 aprile 2001;

visti gli art. 73, 75 CP e 273 segg. CPP;

pronuncia:1. L'espulsione pronunciata nei confronti di _____ _____, _____._____.1968, _____, è estinta per intervenuta prescrizione.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

■ _____ _____, _____ _____, _____ _____, _____;

■ Ministero pubblico, _____;

■ Ufficio federale dei rifugiati, _____.

Il giudice: La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.